

STATUTO

MDS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAMASSARGIA CA VICO
CASTELLO 7

Numero REA: CA - 294346

Codice fiscale: 03741640928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A)" all'atto n. 29495	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Villamassargia la società cooperativa denominata "MDS - Società Cooperativa Sociale ETS" .	
Per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attuativi, alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in particolare, le norme contenute nella legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	

	(Scopo mutualistico)	
	Scopo della società cooperativa è quello di perseguire l'intere-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e all'in-	
	tegrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento	
	dell'attività contemplate dal successivo articolo, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche	
	per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto	
	di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro su-	
	bordinato, tramite la gestione in forma associata delle atti-	
	vità previste nell'articolo seguente.	
	La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in	
	favore della società può avvenire anche in forma di collabora-	
	zione autonoma.	
	La società può tuttavia avvalersi della prestazione di lavora-	
	tori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene eserci-	
	tata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e	
	dei regolamenti interni.	
	La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di specula-	
	zione privata, secondo il principio della mutualità.	
	Articolo 4	
	(Oggetto sociale)	

	In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto	
	conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro	
	interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, nel	
	rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con	
	la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni la-	
	vorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri	
	soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, con particolare riguardo all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite	
	dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, potrà, svolgere le seguenti attività:	
	- commercializzare articoli per la pulizia della casa, l'igie-	
	ne e la cura della persona, articoli igienico sanitari, profu-	
	meria e cosmesi, articoli di vestiario confezionati di qualun-	
	que tipo e pregio, compresi i prodotti dell'artigianato, pro-	
	dotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per	
	l'arredamento della casa, maglieria esterna, biancheria inti-	
	ma, merceria, mobili, casalinghi, elettrodomestici, articoli	
	da regalo in genere, bijotteria, chincaglieria, giocattoli,	
	articoli in pelle e cuoio, apparecchi radio e visivi ed altri	

	apparecchi per la registrazione e riproduzione sonora e visiva	
	e materiale accessorio, materiale elettrico, articoli per l'a-	
	gricoltura e zootecnia, auto, motocicli, accessori e ricambi,	
	materiali da costruzione, colori, vernici e ferramenta, im-	
	pianti ed attrezzature sanitarie e condizionamento termico,	
	combustibili, articoli e strumenti musicali, cartoleria, can-	
	celleria, libri, giornali e riviste, insetticidi, imbarcazio-	
	ni, articoli per la nautica, campeggio, hobbistica e bricola-	
	ge, e ancora più in generale, non essendo la precedente elen-	
	cazione esaustiva, di qualsiasi prodotto non alimentare adatto	
	ad essere commercializzato nelle strutture sopra indicate;	
	- commercializzare, all'ingrosso ed al dettaglio, in sede fis-	
	sa ed ambulante ed in qualsiasi altra forma, prodotti alimen-	
	tari freschi, surgelati, congelati o in qualunque modo conser-	
	vati, preparati e confezionati, quali: pane, latte, formaggi e	
	tutti i derivati del latte, bevande analcooliche, alcooliche e	
	superalcooliche, pesci e prodotti ittici compresi i crostacei,	
	mitili, molluschi, echinodermi ed anfibi, prodotti ortofrutti-	
	coli, salumi, carni di tutte le specie animali comprese quelle	
	equine e di bassa macelleria, frattaglie, cacciagione, uova,	
	olii e grassi alimentari di origine vegetale ed animale, dol-	
	ciumi, pasticceria e gelateria, zucchero, caffè, confetture,	
	marmellate, prodotti gastronomici ed ancora più in generale,	
	non essendo la precedente elencazione esaustiva, di qualsiasi	
	altro articolo alimentare;	

	- importare ed esportare quanto sopra elencato;	
	- realizzare, acquisire, impiantare e gestire centri, opifici	
	e altre strutture adibiti alla produzione, lavorazione, tra-	
	sformazione dei beni sopra indicati;	
	- assumere mandati di concessione, rappresentanze con e senza	
	deposito, e responsabilità di agenzie di case produttrici e/o	
	distributrici dei beni anche strumentali necessari allo svol-	
	gimento dell'attività prevista dall'oggetto sociale dettaglia-	
	to nei precedenti punti;	
	- l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, in proprio	
	e per conto terzi, sia privati che enti pubblici o pubbliche	
	amministrazioni;	
	- la costruzione di edifici destinati ad uso civile ed indu-	
	striale, commerciale o con qualsiasi altra destinazione;	
	- l'acquisizione di terreni, di aree edificabili e di stabili	
	da demolire o da riadattare;	
	- la realizzazione di lavori di impiantistica edile civile ed	
	industriale, quali ad esempio impianti elettrici, idrici, ter-	
	moidraulici, condizionamento climatico, fognari, telefonici,	
	informatici, nonché la manutenzione e la gestione dei relativi	
	impianti;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali ed at-	
	trezzature per l'edilizia;	
	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiale elet-	
	trico, idraulico, termoidraulico e per la climatizzazione;	

	- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per	
	l'illuminazione e di materiale elettrico per uso domestico;	
	- l'acquisto, la costruzione e la gestione, in qualunque for-	
	ma, in proprio e/o per conto terzi, anche in appalto e/o in	
	convenzione con enti pubblici, di strutture organizzate per le	
	attività appresso indicate, come pure per le attività riguar-	
	danti il turismo, quali, a titolo esemplificativo, alberghi,	
	motel, eco-ostelli, ostelli per la gioventù, pensioni, affit-	
	tacamere, case e appartamenti vacanze, bed & breakfast, cam-	
	ping, villaggi-albergo, villaggi turistici, alloggi agro-	
	turistici, case per ferie, residenze per anziani, stabilimenti	
	balneari e chioschi, porti turistici, enoteche e market, com-	
	plessi per la ristorazione e la somministrazione al pubblico	
	di alimenti e bevande;	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, com-	
	presi alcoolici e superalcoolici;	
	- l'attività di bar, pasticceria, gelateria, ristorante, trat-	
	toria, pizzeria, tavola calda, fast food, paninoteca, birreria	
	pub, self-service, mense aziendali, enoteche, market e, comun-	
	que, tutte le attività connesse alla ristorazione ed alla som-	
	ministrazione di alimenti e bevande.	
	La società può compiere qualsiasi attività industriale, com-	
	merciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobi-	
	liare ed immobiliare, può rilasciare garanzie personali e rea-	
	li anche a favore di terzi, purchè tutte le predette attività,	

	siano finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale.	
	La società può ricevere finanziamenti, con o senza obbligo di	
	rimborso, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto della nor-	
	mativa vigente, con particolare riferimento a quella che rego-	
	la la raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La cooperativa può aderire o stipulare contratti per la parte-	
	cipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.	
	2545 septies c.c., previa delibera da parte dell'assemblea dei	
	soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	(Soci cooperatori)	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che so-	
	no in possesso dei requisiti professionali corrispondenti	
	all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal se-	
	condo comma dell'art. 2522 c.c., coloro che condividono i fini	
	sociali e intendono contribuire alla loro realizzazione.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 dalla legge n.	
	381/1991, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento)	
	dei lavoratori occupati in cooperativa e, compatibilmente con	
	il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in	
	proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società	

	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovano, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	Articolo 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma,	
	c.c., istituire una speciale categoria di soci i cui diritti	
	ed obblighi sono disciplinati in quest'articolo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti	
	che:	
	- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento sono	
	in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- per il loro inserimento nell'impresa sono in grado di con-	
	correre al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	

	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, se-	
	condo comma, c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può,	
	dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'e-	
	ventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento	
	dalla cooperativa.	
	Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale	
	sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di	
	preavviso.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate nell'art. 11	
	dello statuto, quelle appresso indicate:	
	- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.

Il socio appartenente alla speciale categoria che intende essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-

	zione professionale e delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art.	
	2522 c.c., se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i	
	seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	

e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi

con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se

il socio è una persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquida-

zione se il socio è diverso da una persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

cio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro
60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-
strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-
tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-
re ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il
recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo,	

strativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.

f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.

Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c).

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secon-

	do e terzo comma, c.c.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto	
	se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui	
	all'art. 1243 c.c., può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutuali-	
	stica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da pe-	
	nali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno	
	dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effet-	
	to.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	

	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Art. 15 (soci volontari)	
	Ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, pos-	
	sono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono	
	prestare gratuitamente la loro opera a favore della cooperati-	
	va per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della	
	medesima.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci e il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Mini-	
	stro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decre-	
	to, determina l'importo della retribuzione da assumere a base	
	del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
	lità dei soci.	

Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge sopra citata, da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 381/1991.

Le regole relative alle modalità di ammissione e allo svolgimento del rapporto lavorativo saranno stabilite con apposita deliberazione assembleare.

Soci sovventori

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla let-

tera f) dell'art.19.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente. Gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che

	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun	
	socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al	
	momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i vo-	
	ti dei soci sovventori saranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti	

all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci de-

ceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire

	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il termine per la presentazione del bilancio può essere proro-	
	gato sino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero ri-	
	chiedere particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-	
	la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
	ta integrativa al bilancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	

n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere

attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., del sindaco unico, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblee)	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle formalità sopra riportate, l'assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	

te informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non sono in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio

	cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco,	
	revisore o dipendente della cooperativa, come disposto	
	nell'art. 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del	
	consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di	
	assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla per-	
	sona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare	
	costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 31 (Organo amministrativo)	

	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre a nove membri, secondo il numero deter-	
	minato dai soci al momento della nomina.	
	Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito,	
	ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e	
	la determinazione di specifici compensi.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente e un vice - presidente.	
	Art. 32 (Compiti degli amministratori)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad	
	eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riser-	
	vato alla decisione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei compo-	
	nenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo for-	
	mato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto,	

i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni

del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne è fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedire non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-

	masti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori -	
	formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'as-	
	semblea deve essere fatto d'urgenza dal sindaco unico o dal	
	collegio sindacale, se nominati, o dal revisore che può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del sindaco unico, o collegio sindacale e	
	del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare	
	ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla	
	loro sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se no-	
	minato.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del sindaco unico, o	
	del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso	
	dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'or-	

	gano amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori op-	
	pure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Art. 37	
	(Organo di controllo e revisione)	
	Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per	
	legge, l'assemblea nomina, quale organo di controllo, un sin-	
	daco unico o un collegio sindacale in numero di tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti.	
	L'organo di controllo, se nominato, esercita anche la revisio-	
	ne legale dei conti ed è quindi composto da soggetti in pos-	
	sesso dei requisiti di legge.	
	Quando la nomina dell'organo di controllo non è obbligatoria	
	l'assemblea può nominare un sindaco unico, un collegio di tre	
	sindaci effettivi e due supplenti o un revisore legale dei	
	conti in possesso dei requisiti di legge.	
	Nel caso di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o	
	del revisore di cui al primo comma, si applicano, le norme di	
	cui agli artt. 2397 e seguenti c.c.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Titolo VII	
	Scioglimento e liquidazione	

	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni generali e finali	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.	

	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'art. 2514 c.c. la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 42 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente e dalle leggi speciali sulla cooperazione.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
	nente la "disciplina delle società cooperative", a norma	